

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 603

**Anno:** 2012

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 08/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Enzo Rotolo	Presidente
dott. Stefano Imperiali	Consigliere
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della l.21 luglio 2000 n.205 sull'appello iscritto al n. 42125 del registro di segreteria, proposto, con contestuale istanza di sospensione, in data 18 luglio 2011, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza- rappresentato e difeso dal Direttore Centrale pro-tempore dott. Oscar Fiorioli, avverso il sig. L. T., nato a Omissis Omissis l'Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Laganà presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Omissis, alla via Giovanni Nicotera n.29, per l'annullamento e/o riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale Lazio n.694/2011, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 27 aprile 2011.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il relatore consigliere Daniela Acanfora e l'avv. Laganà; non comparsa l'Amministrazione appellante.

### PREMESSO

- con l'impugnata sentenza, la Sezione Lazio ha accolto il ricorso prodotto dal sig. L. T., già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° gennaio 1996, avverso il d.m. n.10272/01 del 12 luglio 2001 di diniego dell'istanza presentata in data 8 aprile 1997 diretta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria per talune infermità accertate dalla c.m.o. di Omissis in data 4 gennaio 1997, riconoscendogli il diritto "*a percepire i ratei di pensione privilegiata di sesta categoria vitalizia dalla data del congedo*", unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- nella memoria di costituzione in giudizio (depositata in data 18 febbraio 2010) il Ministero dell'Interno, in via subordinata, sollevava eccezione di prescrizione in ordine alla quale, però, nulla ha statuito la sentenza di prime cure;
- con l'appello in epigrafe, ritualmente notificato, l'Amministrazione ha impugnato la decisione sul punto in cui è stata disattesa la questione di prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, ai sensi dell'art.2,

comma 1, del r.d.l. n.295/1939; al riguardo fa presente che il d.m. n.10272/01 risulta notificato al sig. L. T. in data 4 settembre 2001, *dies a quo* del decorso del termine prescrizione ai sensi del comma 4 del predetto art.2, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/qm/1999, mentre il ricorso è stato notificato all'Amministrazione in data 24 ottobre 2009; conclude chiedendo la riforma della sentenza limitatamente al riconoscimento dei ratei pensionistici pregressi, accogliendo l'eccezione sollevata con la memoria di costituzione o, quanto meno, in via cautelare, la sospensione della sua esecuzione;

- pervenuto il giudizio alla camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012, il Presidente, rilevando che il decreto di fissazione della camera di consiglio medesima non risultava ritualmente notificato all'appellato, ha rinviato la discussione alla data odierna, disponendo la rinnovazione della notifica alla parte appellata a cura della segreteria;

- l'estratto del verbale risulta ritualmente notificato all'appellato ai sensi e per gli effetti dell'art.140 c.p.c. che si è costituito in giudizio, officinando l'avv. Laganà, con procura notarile allegata alla memoria difensiva depositata nell'odierna camera di consiglio;

- eccepisce che, nel caso di specie, non corre alcun termine prescrizione in quanto l'Amministrazione non ha fornito la prova in ordine alla data dell'avvenuta notifica del decreto pensionistico; in ogni caso, andrebbe comunque applicata la prescrizione decennale e non già quinquennale ex art.2 r.d.l.n.295/1939 in quanto i ratei pensionistici non sono crediti liquidi ed esigibili; conclude chiedendo la reiezione dell'appello,

- nella camera di consiglio odierna l'avv. Laganà ha oralmente ribadito quanto esposto nella memoria.

#### CONSIDERATO

- va rilevato, anzitutto, che sussistono le condizioni per decidere con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.9 della l. 21 luglio 2000 n.205, in quanto, oltre ad essere stata rispettata la completezza del contraddittorio, il gravame è senz'altro ammissibile dal momento che la decisione è - *ictu oculi* – affetta dal vizio di omessa pronuncia – e non si configura, nel contempo, alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 105 del R.D. 1038/1933, 353 e 354 c.p.c di rimessione della causa al giudice di primo grado - nonché, nel merito, giuridicamente fondato in adesione al pacifico orientamento formatosi presso questa Sezione di appello (*ex multis* n. 539/2009, 420/2011, 733/2011);

- l'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n.295, convertito nella l.n.739 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della l. 7 agosto 1985 n.428, sancisce, al comma 1, il termine di prescrizione quinquennale anche per le rate dovute a titolo di pensione e relativi arretrati, che decorre dal *"giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*, ai sensi del comma 2, (che richiama il tenore letterale l'art.2935 c.c.) ovvero dalla scadenza di ogni rateo mensile; successivamente è poi intervenuto l'art.143, comma 5, del d.P.R.n.1092 del 1973, nel richiamare il predetto art.2, ha statuito che il termine in questione *"non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico"*;

- pertanto, non può trovare accoglimento il termine prescrizione decennale, come sostiene l'appellato, in quanto trattasi di disciplina speciale rispetto a quella generale civilistica valevole per il pagamento di prestazioni

periodiche di carattere previdenziale ovvero assistenziale (art.2948 c.c.), che espressamente individua le prestazioni dovute dallo Stato soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione) e quelle soggette invece a prescrizione decennale (le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento- comma 3), peraltro passata indenne anche al vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 234/2008 (cfr, *ex multis*, solo per citare le più recenti, Sez.II Appello n.228/2012; n.672/2011; n.656/2011);

- in merito all'individuazione del *dies a quo*, anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, a suo tempo, affermato in termini chiari ed inequivocabili, che *“alla imprescrittibilità del diritto alla pensione in sé e per sé considerato, comunque garantita dall’art.5 del d.P.R. n.1092/1973, si aggiunge la salvaguardia del diritto ai singoli ratei pensionistici che restano sottratti all’effetto estintivo della prescrizione finché non intervenga il provvedimento di liquidazione”*(n.10/qm/1999); ed ancora, *“il trattamento pensionistico costituisce una obbligazione pubblica ex lege che necessita per il suo accertamento di una fase procedimentale. L’atto provvedimento che conclude la fase procedimentale è vincolato ed è inteso ad attribuire certezza giuridica al fatto giuridico, al cui avveramento la norma collega la nascita del diritto di credito del privato e l’obbligo patrimoniale dell’amministrazione. La fase procedimentale è peraltro necessaria per l’accertamento e la quantificazione dell’obbligazione pubblica e pertanto, prima della sua conclusione il diritto non può essere fatto valere (salvo, in ipotesi di provvedimento negativo o di inerzia dell’Amministrazione, il ricorso al giudice perché accerti con effetti di giudicato nel processo pensionistico l’esistenza dei presupposti ai quali è collegata la nascita del rapporto pensionistico”* (n.16/qm/2003);

- l'*exordium praescriptionis* va individuato quindi, nella fattispecie oggetto dell'odierno gravame, nella data - 4 settembre 2001 - della comunicazione provvedimento che ha riconosciuto all'appellato la pensione privilegiata, data che risulta espressamente dichiarata dal medesimo nella prima pagina del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e che non può essere oggetto di alcun ulteriore accertamento in questo giudizio in quanto questione meramente di fatto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del d.l. n. 453/1993, convertito nella l. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella l. n. 639/1996;

- in conclusione, il motivo dell'odierno gravame è giuridicamente fondato e per l'effetto vanno dichiarati prescritti i ratei pensionistici arretrati spettanti al sig. L. T. in esecuzione della sentenza di prime cure, maturati nel quinquennio antecedente la data - 24 ottobre 2009 – in cui è stato notificato all'Amministrazione il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, notifica con cui è stato fatto valere per la prima volta il diritto azionato e dunque validamente interrotto, ai sensi dell'ultimo comma del citato r.d.l.n.295/1939, il decorso del termine prescrizione, precisamente quelli maturati fino al 24 ottobre 2004;

- le spese del giudizio seguono, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la soccombenza dell'appellato e si liquidano, in via forfettaria, in mancanza di notula, in complessivi euro 300,00 (trecento/00) in favore dell'Amministrazione appellante.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della l.21 luglio 2000, n.205 nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*,

ACCOGLIE

l'appello iscritto al n. 42125 e per l'effetto, in parziale riforma della Sezione Giurisdizionale Lazio n.694/2011, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 27 aprile 2011, STATUISCE che sono prescritti i ratei pensionistici spettanti al sig. L. T. in esecuzione della sentenza medesima, maturati nel quinquennio antecedente la data - 24 ottobre 2009 - di notifica all'Amministrazione del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, dunque quelli maturati fino al 24 ottobre 2004.

Condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'Amministrazione appellante, che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012

L'ESTENSORE

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to Daniela Acanfora

IL PRESIDENTE

(dott. Enzo Rotolo )

F.to Enzo Rotolo

Depositata in Segreteria il 8 novembre 2012.

Il Dirigente

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

F.to Daniela D'Amaro